

RELAZIONE TECNICA REDATTA NELL'INTERESSE DEL COMITATO "UNITI PER UN FUTURO PULITO E VIVIBILE" DI NERETO (TE) CIRCA IL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI PRESSO AL SEDE WASH ITALIA SpA ZONA INDUSTRIALE NERETO.

Il sottoscritto, Arch. Francesca DI FRANCESCO iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Teramo al n. 516, all'Albo dei Consulenti Tecnici del tribunale di Teramo al n. 142 e all'Elenco del Ministero dell'Interno come Tecnico Antincendio al n. TE00516A00049, rassegna la presente relazione tecnica di parte redatta su commissione e nell'interesse del Comitato UNITI PER UN FUTURO PULITO E VIVIBILE con sede in Nereto (TE). La presente relazione articola ed argomenta circa il progetto per la realizzazione di *"PIATTAFORMA PER IL TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI NON PERICOLOSI PRESSO AL SEDE WASH ITALIA SpA ZONA INDUSTRIALE NERETO "*

1. PREMESSA.

L'articolata e corposa documentazione presentata per il progetto relativo la Realizzazione di una piattaforma di rifiuti liquidi non pericolosi presso la sede della Wash Italia spa ubicata a Nereto in un'area delimitata tra la SP8a e viale Carlo Pisacane appare connotata da alcune ma rilevanti carenze sia sotto il profilo urbanistico che progettuale che andiamo appresso a dettagliare.

Inoltre tratteremo brevemente anche l'articolazione dell'iter autorizzativo: la presente relazione, dunque, intende mettere a fuoco le problematiche e gli aspetti normativi e progettuali che sono stati trascurati, non correttamente dettagliati o non chiaramente trattati. Preme infine

sottolineare come la realizzazione di tale piattaforma comprometterebbe permanentemente ed in modo irreparabile la politica di gestione e sviluppo del territorio che lo stesso comune di Nereto dovrà mettere in atto con le necessarie revisioni e/o integrazioni allo strumento del P.R.E. ancorando la zona limitrofa alla piattaforma WASH ad una funzione del tutto incompatibile con altre pure presenti quali quelle delle zone B1S "Prevalente destinazione residenziale", B2S "Completamento a bassa densità", F1 "Attrezzature di interesse comune" ed infine F2 "Impianti sportivi".

2. ECCEZIONI ALLA PROPOSTA AVANZATA PER IL PROGETTO DI PIATTAFORMA DI RIFIUTI LIQUIDI DITTA WASH ITALIA s.p.a.

2.a - Errata/Incongruente rappresentazione dei luoghi.

Dalla Relazione generale allegata al progetto definitivo in relazione all'inquadramento dell'area si legge quanto sotto riportato:


2 Inquadramento dell'area

L'area interessata è ubicata nel comune di Nereto (TE) in via 1° Maggio (del lago verde) e in destra idrografica del torrente Vibrata, identificabile con coordinate DMS 42°48'25.8"N 13°49'55.6"E elevazione 104 m.s.l.m. Di seguito alcuni stralci dei principali piani per la localizzazione dell'area.

Figura 1 Foto area della zona di interesse

Nella realtà dei luoghi come facilmente evincibile da una visione di Google Heart ma anche dalle tavole di progetto presentate dalla stessa ditta proponente, invece, in destra alla zona di intervento vi è il Viale Carlo Pisacane al di là del quale vi sono terreni ad oggi non edificati e poi il torrente Vibrata. La specificazione è dirimente alla luce di due principali considerazioni:

1. La principale porzione dell' impianto, lavorazione e trattamento dei rifiuti attesta proprio sul viale Carlo Pisacane strada comunale caratterizzata da certa percorrenza di mezzi;



2. Lo stesso Viale Carlo Pisacane viene “erroneamente” rappresentato nelle tavole di progetto come strada di lottizzazione mentre è una strada comunale.




Ancora nella Relazione si riporta:

Studio tecnico [La linea e l'arco]
 Arch. Francesca Di Francesco
 Via Vittorio Veneto n. 25, Sant'Omero (TE)
 E mail: arch.di francesco@libero.it
 Cell. 347.9017062

Si precisa inoltre che il sito è posto in un'area industriale scarsamente popolata e ricca di insediamenti produttivi, a circa 1 km dal centro abitato di Nereto e a circa 2 km da Corropoli. In prossimità del sito non sono presenti punti sensibili quali strutture scolastiche, asili, ospedali, case di riposo. Il sito non confina direttamente con abitazioni. Nei dintorni sono presenti n.5 case con distanza compresa tra 10m e 200m.

Nella realtà, invece, nel Fig. 7 part.lla 640 è proprio una delle diverse abitazioni presenti in zona: appare davvero difficile difendere l'affermazione sopra quando dice che il sito non confina direttamente con abitazioni.



LEGENDA

Abitazione

Zona di progetto

Da quanto riportato si evince dunque che la rappresentazione dello stato dei luoghi non appare completa e corretta mentre si dettaglierà a seguire le criticità circa l'attestazione dell'impianto su viale Carlo Pisacane.

2.b - Errato/Non rispondente/Non congruente inquadramento centro abitato.

Figura 3 Carta delle distanze dai recettori limitrofi



0-100	1 insediamento abitativo (case sparse) 6 insediamenti non abitativi	300-400	6 insediamenti abitativi (case sparse) 5 insediamenti non abitativi
100-200	4 insediamenti abitativi (case sparse) 4 insediamenti non abitativi	400-500	8 insediamenti abitativi (case sparse) 12 insediamenti non abitativi
200-300	4 insediamenti abitativi (case Ficciò) 8 insediamenti non abitativi	> 500	Agglomerato abitato (Frattari) Agglomerato abitato (Case Stagnò) Zona Industriale Coriopoli 20 insediamenti abitativi (case sparse)

La Figura seguente mette in evidenza che non sono presenti centri abitati in un raggio di 600m, in

La zona indicata dalla WASH ITALIA s.p.a. come oggetto di intervento è in una zona del comune di Nereto che vede, per loro stessa ammissione anche a pag. 58 della Relazione Volumi Elaborati SIA, la compresenza nell'area di stretta pertinenza oltre alla zona D1 "Produttiva di antica formazione" anche le zone B1S "Prevalente destinazione residenziale", B2S "Completamento a bassa densità", F1 "Attrezzature di interesse comune" ed infine F2 "Impianti sportivi".

Ragioniamo ora attorno alla definizione di centro abitato.

VERIFICA: La definizione di "centro abitato" è contenuta nell'art. 3 del nuovo codice della strada. La definizione è la seguente: "insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada".

Questo è lo stralcio desunto dalla Relazione Volumi Elaborati SIA a pag. 56 proposta dal progettista dell'impianto di Wash Italia s.p.a.

E a seguire, quasi come un corollario, a pag. 58 si riporta:

In totale, all'interno della circonferenza di raggio 500m (considerando la situazione meno vantaggiosa con centro della circonferenza posto in corrispondenza dell'ingresso allo stabilimento della Wash Italia SpA) analizzando le singole particelle, sono stati individuate le seguenti zone:

- n.23 zone D1 – produttiva di antica formazione
- n.3 zone F1 - per attrezzature di interesse comune
- n.1 zona F2 – impianti sportivi
- n.3 zone B1S - prevalente destinazione residenziale
- n.1 zona B2S - completamento a bassa densità

Quindi all'interno della circonferenza di raggio 500m, non esistono le condizioni per l'individuazione di un "centro abitato". Infatti non si verifica la presenza di "raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada".

Pag. 58 a 149

Orbene giova ricordare che con l'art. 17 legge 6 agosto 1967 n. 765 venne introdotto nella legge 17 agosto 1942 n. 1150 "Legge fondamentale dell'urbanistica" l'art. 41-quinquies il quale stabilì che *"nei Comuni sprovvisti di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione, la edificazione a scopo residenziale è soggetta alle seguenti limitazioni; a) il volume complessivo costruito di ciascun fabbricato non può superare la misura di un metro cubo e mezzo ogni metro quadrato di area edificabile, se trattasi di edifici ricadenti in centri abitati, i cui perimetri sono definiti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con Deliberazione del Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente, e di un decimo di metro cubo per ogni metro quadrato di area edificabile, se la costruzione è ubicata nelle altre parti del territorio"*.

Anteriormente all'introduzione di tale disposizione non occorre invero alcun atto formale di delimitazione del perimetro del centro abitato. E, in assenza di piano regolatore generale, si può intendere per **"centro abitato"** **"qualunque raggruppamento edilizio facente parte o no del nucleo urbano, anche se esso non raggiunga la consistenza di frazione o borgata, dotato di opere di urbanizzazione primaria e secondaria"** (ex multis C.d.S, sez. IV, 28.08.1990 n. 612 e C.d.S. sez. V, 18.03.1991 n. 271) (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 13 maggio 2013, n. 284).

Secondo la giurisprudenza amministrativa, è inoltre consolidato che, in mancanza di perimetrazione del centro abitato non può farsi ricorso alla definizione effettuata ex art. 3 comma 1°, punto 8 e 4 del Codice della Strada (d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Viene infatti osservato che la "delimitazione di centro abitato" ex art. 4 del C.d.S e s.m.i. non possa assumere alcuna rilevanza ai fini edilizi ed urbanistici, ciò in quanto *"la perimetrazione del centro abitato è quella effettuata in una prospettiva prettamente urbanistica"* con delibera di Consiglio comunale sentiti il Provveditorato regionale alle opere pubbliche e la Soprintendenza competente *"come in origine disciplinato dall'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765"* (T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 10 maggio 2013, n. 709).

Volendo anche lasciar perdere l'opinabile delimitazione di una zona con raggio 500 m e per di più a partire dall'ingresso dello stabilimento Wash e non dal fronte opposto su cui invece si attestano le zone di intervento del progetto per la piattaforma di trattamento rifiuti liquidi, resta comunque inoppugnabile far osservare come la definizione di centro abitato desunta dal Codice della Strada


che propone la ditta WASH ITALIA s.p.a. nel suo progetto sia faziosa e tesa solo a nascondere che si sta chiedendo di autorizzare una attività di trattamento rifiuti in una zona che E' a tutti gli effetti un centro abitato con la presenza di abitazioni, palestre, impianti sportivi, opere di urbanizzazione ed anche attività turistico ricettive (Lago Verde).

Nel comune di Nereto, inoltre, esiste una perimetrazione del centro abitato adeguata da ultimo con la D.G.C. n. 237 del 25.10.2007 che modifica la precedente perchè *"necessita procedere ad ulteriore adeguamento della cartografia in considerazione dell'edificazione avvenuta con l'approvazione del P.R.E."* : purtroppo come il comune di Nereto potrà certamente confermare la planimetria allegata alla deliberazione non è più a disposizione degli uffici ma nella prassi quotidiana i medesimi fanno sostanzialmente coincidere il centro abitato con l'intero territorio comunale.

Quindi si chiede al comune di voler confermare quanto sopra riproducendo nei tempi più rapidi possibili l'elaborato grafico mancante alla DGC 237/2007 ricordando, comunque che come già sopra riportato, la giurisprudenza amministrativa è consolidata nell'orientamento che, in mancanza di perimetrazione del centro abitato, non può farsi ricorso alla definizione effettuata ex art. 3 comma 1°, punto 8 e 4 del Codice della Strada (d. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Viene infatti osservato che la "delimitazione di centro abitato" ex art. 4 del C.d.S e s.m.i. non possa assumere alcuna rilevanza ai fini edilizi ed urbanistici, ciò in quanto *"la perimetrazione del centro abitato è quella effettuata in una prospettiva prettamente urbanistica [.....] come in origine disciplinato dall'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, introdotto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765"*.

Quindi se la consuetudine degli uffici comunali di Nereto di far coincidere il centro abitato con l'intero territorio comunale è corretta il progetto si localizza a tutti gli effetti in un centro abitato mentre in alternativa si porta a far rigettare come valida comunque la definizione proposta dalla WASH desunta dal codice della strada in quanto non urbanisticamente congruente e, quindi, negando il loro assunto che la zona di intervento non è posta in centro abitato ad assumere che l'intervento proposto è in centro abitato come definito dalla giurisprudenza coincidente con qualunque raggruppamento edilizio facente parte o no del nucleo urbano, anche se esso non raggiunga la consistenza di frazione o borgata, dotato di opere di urbanizzazione primaria e

La foto che si riporta rende ben visibile come l'impianto della WASH sia praticamente costruito su Viale Carlo Pisacane e, quindi, erroneamente si sostiene il rispetto delle fasce a protezione del nastro stradale.



Ma tale constatazione ha una portata ben più elevata implicando anche la necessità/opportunità di rivedere i titoli edilizi che hanno portato alla realizzazione di tale porzione dell'insediamento WASH che è proprio la zona sulla quale andrà a collocarsi l'impianto di trattamento rifiuti e la sua conformità edilizia senza la quale, ovviamente, non può essere autorizzata alcuna attività produttiva.

Oltre a ciò, su cui si lascia risposta agli uffici comunali, si vuole qui invece porre l'accento anche sulla congruità/opportunità di concedere l'autorizzazione ad un impianto di trattamento di rifiuti

liquidi che è a ridosso di una strada comunale privo di qualsiasi fascia di rispetto dal nastro stradale e quale indice di sicurezza tale denegata scelta potrebbe avere.

3. INSUFFICIENTE/CARENTE/APPROSSIMATIVA DEFINIZIONE DELLA PROBLEMATICHE DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA ANTINCENDIO.

Lo stoccaggio di rifiuti, inteso sia come operazioni di smaltimento sia come operazioni di recupero, può essere eseguito da un impianto autorizzato attraverso l'autorizzazione integrata ambientale A.I.A., o la procedura ordinaria ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06: resta inteso che, qualora lo stoccaggio di rifiuti annoveri una o più attività di cui all'allegato I al D.P.R. 151/2011, si dovrà dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti dagli artt. 3 e 4 del predetto decreto.

L'attività svolta negli impianti di gestione dei rifiuti deve inoltre rispondere alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alle norme generali di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio dell'impianto, adottando le conseguenti misure di prevenzione e protezione di cui D. Lgs. 81/2008.

Inoltre è stata emessa il 13 maggio 2018 la Linea guida del MATTM -2018 Circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Si riportano di seguito uno stralcio delle principali indicazioni:

- utilizzo di sistemi di monitoraggio e controllo;
- migliore organizzazione della viabilità interna e degli spazi;
- adeguata manutenzione delle aree, dei mezzi d'opera e degli impianti tecnologici, nonché degli eventuali impianti di protezione antincendi;
- differenziazione delle aree destinate allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, in relazione alla diversa natura delle sostanze pericolose eventualmente presenti;
- corretta modalità di stoccaggio dei rifiuti, differenziata in base alla loro natura solida o liquida.

- I serbatoi per rifiuti liquidi devono essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore;
- sistemi di rilevazione e allarme.

E ancora da una attività congiunta tra il Ministero dell'Interno ed il Ministero Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata prodotta la revisione della circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 1121 del 21.01.2019 recante: *“Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”* al fine di fornire specifiche indicazioni per la valutazione del rischio di incendio (D.lgs.81/08) volte ad individuare misure di prevenzione, di protezione antincendio e gestionali da adottare quali:

- La valutazione dei presidi di protezione antincendio da adottare (estintori e/o impianto idrico antincendio manuali e/o automatici);
- L'attribuzione della responsabilità della gestione operativa dell'impianto affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato;
- L'adozione di un PEI.

(Circolare MI e MATTM 13 feb. 2019 “Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti nelle more dell’emanazione del DPCM previsto dal comma 9 dell'art. 26-bis”).

Nel corso della seduta del 16 ottobre 2019, inoltre, il Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS), per quel che concerne la prevenzione incendi, ha esposto la bozza della Regola Tecnica Verticale stoccaggio e trattamento rifiuti che sarà inserita a brevissimo nella sezione V del Codice di prevenzione incendi.

Il materiale è stato pensato per stabilimenti ed impianti che svolgono attività di stoccaggio di rifiuti combustibili, infiammabili o esplosivi in via esclusiva o a servizio dell’attività di produzione o trattamento, come anche per i centri di raccolta.

Per questa regola tecnica verticale, per la definizione di rifiuto, di stoccaggio, di trattamento, di produttore del rifiuto e centro di raccolta, il riferimento è a quanto previsto dalla parte IV del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i.

La definizione dei livelli di prestazione delle strategie antincendi da assegnare alle aree di stoccaggio, bisogna che consideri le caratteristiche di pericolo dei rifiuti come anche i carichi d'incendio specifico.

Ora nel progetto che prevede una elencazione di codici C.E.R. di circa 70 elementi che a loro volta comprendono, essendo macrocategorie, ancora una miriade di sostanze nessuno ha mai scritto una riga o verificato o dichiarato che le sostanze e i fanghi che verranno conferiti nell'impianto di rifiuti liquidi della WASH escludono la presenza di quelle elencate nell'Allegato 1 del DPR 151/2011 la cui detenzione rende l'attività soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco, al relativo parere sul progetto e al rilascio di verbale di sopralluogo (ex CPI).

Si riporta estratto dell'Allegato 1 del D.P.R. 151/2011:

		e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.		635, e s.m.i."
19	26	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze instabili che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori ivi compresi i perossidi organici		tutti
20	27	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici		tutti
21	28	Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili.		tutti
22	29	Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno		tutti
23	31	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo		tutti
24	32 33	Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo; depositi di zolfo con potenzialità superiore a 10.000 kg		tutti
25	30	Fabbriche di fiammiferi; depositi di fiammiferi con quantitativi in massa superiori a 500 kg		tutti
26	34	Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio		tutti

		tuano in locali o luoghi aperti al pubblico.		
70	88	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg	fino a 3.000 m ²	oltre 3.000 m ²

Ed ancora nessuna misura a tutela della sicurezza contro il rischio incendio è stata studiata o proposta (neppure in considerazione della vicinanza di abitazioni all'impianto) anche in prospettiva dell'inserimento a breve nel codice della specifica regola tecnica verticale per lo stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

Le previsioni proposte nella Relazione Tecnica della WASH, dunque, appaiono parziali ed incomplete per un esaustivo esame del progetto sotto il punto di vista del rischio incendio e della assoggettabilità o meno dell'impianto in relazione alle sostanze che saranno conferite e trattate.

Il progetto, dunque, non è stato valutato correttamente sotto il profilo dell'antincendio e risulta carente di tutti gli elaborati progettuali che l'acquisizione di una Valutazione del Progetto comporta ma anche del profilo comunque necessario come luogo di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08.

In conclusione appare evidente che il progetto debba essere integrato con uno specifico studio dei rischi di incendio, che debba essere data la possibilità al competente Comando provinciale di partecipare all'iter e di porre l'accento sulle questioni di sicurezza antincendio di sua competenza e questa cosa finora è stata completamente bypassata.

4. CIRCA LE INCONGRUENZE RILEVABILI NEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI.

Sono diversi i passaggi che lasciano perplessi alla lettura delle varie relazioni che compongono il progetto presentato dalla WASH ITALIA s.p.a. anche in relazione ad alcune carenze di informazioni che gli stessi progettisti pongono in evidenza.

In primis quando rilevano a pag. 106 che lo stato di qualità ecologico ambientale del Vibrata è stato verificabile solo nelle zone limitrofe per mancanza di dati e riportano che comunque per le zone prese a riferimento (Sant'Omero e Corropoli) è PESSIMO: tale dato sembra stridere con la realizzazione di un impianto che comunque anche dopo il trattamento immetterà sostanze nel torrente medesimo. Nella medesima relazione infatti alle pag. 107-108 si dice che *"l'aumento della portata immessa nel torrente recettore avrà l'effetto di convogliare una maggiore quantità (massa) di sostanze nutrienti/inquinanti pur mantenendo le concentrazioni ai limiti di soglia"* e tutto questo in un torrente dove lo stato di qualità ecologica limitrofa è definita pessima.

A pag. 80 della medesima relazione, invece, si afferma che tutte le lavorazioni e lo smaltimento dei rifiuti avviene su area di proprietà della WASH (dimenticando l'attraversamento della strada comunale Viale Carlo Pisacane che loro definiscono erroneamente strada di lottizzazione) e che *"il*

corpo idrico superficiale resta invariato sia come stato di fatto che come punto di scarico e limite allo scarico” e questo prima di dire che il torrente ricettore avrà una maggiore quantità (massa).

Ma poi ancora a pag. 88 della Relazione tecnica si legge che *“i limiti allo scarico dello stato di progetto restano invariati rispetto allo stato di fatto”* e qui davvero siamo confusi.

Anche per la valutazione della qualità dell’aria a pag. 116 si riferisce che, purtroppo, *“non è stato possibile recuperare registrazioni raccolte dalle più vicine stazioni di monitoraggio per condurre una valutazione della qualità dell’aria”* lasciando alle previsioni la conclusione che comunque non ci saranno gravi emissioni odorigene o nell’aria derivanti dai processi dei rifiuti trattati e concludendo a pag. 126 che comunque l’*“impatto rimane nullo”* con buona pace di tutti e tanta fiducia nel futuro.

Ma più perplessi che mai lascia l’affermazione di pag. 109 nella quale candidamente si sostiene che **il complesso di cui si chiede l’autorizzazione non possiede un “efficace sistema di sicurezza in caso di malfunzionamento dell’impianto e nel futuro si valuterà l’IPOTESI di una vasca di contenimento da usare per l’emergenza”: come dire, se non abbiamo capito male, autorizzateci che poi vediamo che cosa dobbiamo fare e cosa è necessario.**

Stride ancora di più tale passaggio se si considera che l’impianto prevede l’affluenza giornaliera di 170 mc di sostanze mentre in contropartita si garantisce una ipotesi di vasca di contenimento per le emergenze nel futuro e che tutto avverrà grazie ad un adeguato dimensionamento con le migliori tecnologie e nel rispetto delle vigenti norme. (pag. 127)

Questo progetto appare in alcuni punti quasi ingenuo ed eccessivamente poco dettagliato per garantire l’autorizzazione all’esercizio di un impianto di tale importanza e di tale portata.

5. CIRCA LE INCONGRUENZE RILEVABILI NEL PROGETTO DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI.

Dal sito regionale riportiamo un estratto degli Indirizzi operativi per l'applicazione dell'art.27 bis, D.Lgs. 152/2006: il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e nel dettaglio:

2.1.4. Ambito di applicazione e natura preminente della valutazione d'impatto ambientale. Il ruolo dell'autorità competente in materia di VIA e l'immutato assetto di competenze autorizzative.

Il dettato normativo circoscrive l'operatività di tale disciplina ai soli «procedimenti di VIA di competenza regionale». Sono, dunque, fuori dall'applicazione della normativa i procedimenti di VIA statale e i procedimenti che non prevedono, per la realizzazione dell'opera, la sottoposizione della stessa a valutazione d'impatto ambientale. Il presupposto applicativo della disciplina in esame, dunque, è che il progetto sia sottoposto a VIA di competenza regionale. Tale presupposto applicativo comporta due ulteriori conseguenze. La prima, più immediata e evidente dalla lettura della norma, è che l'«autorità competente» è rappresentata dalla «pubblica amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale individuata secondo le disposizioni delle leggi regionali o delle Province autonome» (cfr. art. 7-bis, D.lgs. 152/2006). La seconda, è che la VIA, pur essendo solo uno dei provvedimenti che andranno a comporre il provvedimento finale, assume un carattere preminente. In altri termini, il legislatore nell'elaborazione del procedimento autorizzatorio unico regionale ha ritenuto opportuno attribuire alla VIA un ruolo di presupposto per l'applicazione della disciplina, ma altresì di presupposto per il rilascio del titolo autorizzativo. In caso di VIA negativa, infatti, anche il PAUR avrà contenuto negativo. Ciò risulterà ancor più evidente dall'esame del comma 7 che verrà condotto in seguito (cfr. in particolare l'ultimo capoverso che recita: «Resta fermo che la decisione di concedere i titoli abilitativi di cui al periodo precedente è assunta sulla base del provvedimento di VIA»). È opportuno fin d'ora precisare che, se per un verso dalla norma scaturiscono tali rilevanti conseguenze, tuttavia, vi è una specifica conseguenza – da molti paventata – che invece da essa non scaturisce: **l'autorità competente, pur svolgendo il ruolo di responsabile del procedimento autorizzatorio unico regionale, non assume alcuna ulteriore competenza autorizzativa rispetto a quelle già in suo possesso. In altri termini, tutti i titoli autorizzativi acquisiti tramite il PAUR rimangono di competenza delle amministrazioni titolari del relativo potere autorizzatorio.** L'unica differenza rispetto ai singoli procedimenti è che, in questo caso, il potere autorizzatorio delle amministrazioni coinvolte è esercitato da queste ultime con le modalità e nelle forme del procedimento autorizzatorio unico regionale.

2.1.5. La natura unitaria del provvedimento e il ruolo del proponente.

Addentrando nell'esame della disposizione, infatti, si evince come sia onere del proponente quello di produrre non solo un'istanza ai sensi dell'art. 23, D.lgs. 152/2006, bensì, di corredarla, altresì, della «documentazione ed elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto».

Tramite tale disposizione trova piena declinazione la natura unitaria del procedimento, in termini non equivocabili. **La norma, infatti, prescrive al proponente di produrre la documentazione relativa all'adozione non solo del provvedimento di VIA, bensì relativa anche all'adozione di tutti i titoli, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto.**

È opportuno soffermarsi su tale previsione. La disposizione non pone alcun limite ai titoli da annoverare all'interno del PAUR. Si tratta, infatti, di una scelta normativa realmente omnicomprensiva che non distingue né per la tipologia di titolo, né per il relativo livello di dettaglio progettuale. **Non vi è distinzione in relazione alla tipologia del titolo, poiché, a differenza della omologa previsione a livello statale, i titoli da acquisire non sono esclusivamente quelli "ambientali", bensì ogni titolo necessario, anche quelli, dunque, di natura non ambientale. Parallelamente non vi è alcuna distinzione in relazione al livello di dettaglio progettuale, ciò poiché non si fa riferimento esclusivamente ai titoli che possono – almeno in parte – avere natura preventiva (come ontologicamente è la valutazione di impatto ambientale) e che riguardano l'abilitazione del proponente alla realizzazione del progetto, bensì anche i titoli che certamente hanno natura esecutiva, e che prevedono un livello di dettaglio progettuale più approfondito, quali i titoli necessari all'esercizio del progetto.**

Quest'ultima circostanza crea una delle criticità al momento non riconosciuta come superabile anche nell'esame delle singole esperienze regionali. Il punto di criticità, infatti, è rappresentato dalla oggettiva difficoltà sussistente riguardo le modalità di coordinamento del diverso dettaglio degli elaborati progettuali. Un'applicazione pedissequa della norma comporterebbe l'obbligo in capo al proponente di depositare, contestualmente, tanto un progetto avente un livello di elaborazione ancora preliminare – come ad esempio lo studio di fattibilità per la valutazione di

impatto ambientale – quanto un progetto avente un livello di elaborazione particolarmente dettagliato, anche di livello esecutivo, come ad esempio in caso di nulla osta sismico.

Le conseguenze di siffatta applicazione sono immediatamente evidenti e i relativi effetti si producono sostanzialmente nei confronti del proponente. Quest'ultimo, infatti, si trova esposto al rischio di sostenere oneri progettuali particolarmente gravosi, qualora, ad esempio, a seguito dell'istruttoria riguardante la VIA, emerga la necessità di modifiche progettuali che potrebbero riflettersi anche sulle tavole progettuali più dettagliate prodotte per l'ottenimento di altri titoli, rendendole di fatto inservibili. Ciò senza considerare che la natura perentoria dei termini – posta, oltretutto, proprio a tutela dei proponenti – potrebbe costituire un grosso ostacolo alla modifica di determinati progetti, soprattutto nel caso in cui la relativa necessità emerga solo all'esito dell'istruttoria di VIA.

Ulteriore criticità che emerge dalla normativa sul punto riguarda la corretta individuazione dei titoli necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. La formulazione della norma, infatti, presuppone che il PAUR per essere conforme alle disposizioni ivi contenute, comprenda effettivamente tutti i titoli necessari. Ciò comporta che l'adozione di un PAUR che comprenda solo parte di tali titoli, potrebbe invalidare il provvedimento, che sarebbe, dunque, annullabile per violazione di legge.

Come già accennato sopra, tale ipotesi interpretativa è suffragata dalla lettura congiunta della norma in esame con quanto disposto all'art. 14, comma 4, L. 241/1990, che fa riferimento all'acquisizione contestuale di tutti i titoli.

Ulteriore quesito che emerge dalla lettura della norma, in relazione al profilo in esame, riguarda l'individuazione del soggetto che deve, effettivamente, compiere tale valutazione di completezza.

Ebbene, la lettura della disposizione aiuta a definire le modalità procedurali in relazione all'individuazione dei titoli necessari.

La norma di cui al comma 1, infatti, attribuisce in primo luogo al proponente l'onere di individuare tali titoli. In particolare, la norma prescrive che il proponente debba depositare presso l'amministrazione competente un elenco contenente l'indicazione puntuale dei titoli necessari, nonché la documentazione necessaria per il relativo ottenimento.

A fronte di tale previsione, alcuni interpreti hanno ipotizzato che la responsabilità riguardo la completezza dell'elenco risieda esclusivamente in capo al proponente. In altri termini, che l'eventuale presentazione di un elenco incompleto non impedisca l'adozione del PAUR, poiché non spetta all'autorità competente una valutazione circa la correttezza dell'elenco predisposto dal proponente.

Tale scelta interpretativa, tuttavia, non convince.

Va, infatti, precisato che il soggetto titolare dell'esercizio del potere è l'amministrazione competente, la quale, dunque, non può prescindere nel relativo esercizio dal rispetto delle normative cogenti che lo disciplinano. Di conseguenza, a fronte di una disposizione di legge che impone all'amministrazione di adottare un provvedimento unico, effettivamente omnicomprensivo, l'amministrazione non può sottrarsi da tale obbligo delegando tale valutazione esclusivamente al proponente.

Si tenga conto, inoltre, che nella disposizione di cui all'art. 14, comma 4, L. 241/1990 non vi è alcun riferimento al proponente, né ai titoli da esso indicati. Il comma 1 dell'art. 27 bis, invero, attribuendo anche al proponente un onere di individuazione dei titoli, descrive **un duplice livello di responsabilità: una a monte, in capo al proponente, un'altra a valle, in capo all'amministrazione** (o meglio alle amministrazioni coinvolte), entrambe produttive di effetti giuridici. Riguardo il ruolo delle amministrazioni coinvolte e le relative responsabilità, si vedrà meglio di seguito. **La responsabilità, invece, che ricade in capo al proponente appare di immediata percezione, a fronte della presentazione di un indice non completo – nonché a fronte di una sollecitazione ad integrarlo derivante dall'amministrazione rimasta inevasa – la conseguenza in capo al proponente sarà rappresentata dall'archiviazione dell'istanza, e dunque dal mancato ottenimento dell'obiettivo primario da parte del proponente: il provvedimento autorizzativo.**

2.9.2. Quadro generale: l'espressa invarianza dell'assetto di competenze.

Il comma 9 rappresenta la norma di chiusura dell'intera disciplina e assume un rilievo significativo in quanto fa emergere espressamente quanto già contenuto tra le righe delle disposizioni precedenti. Ci si riferisce, in particolare, all'indicazione espressa della **permanenza in capo alle singole amministrazioni delle specifiche competenze amministrative in relazione a ciascun titolo acquisito. Il comma 9, infatti, fugge ogni dubbio circa la natura di modulo di accelerazione e**

semplificazione procedimentale del provvedimento autorizzatorio unico regionale, il quale interviene solo quando un progetto deve essere assoggettato a valutazione d'impatto ambientale regionale, ma che una volta adottato cessa la propria funzione unificatoria e di semplificazione comportando l'autonomia dei titoli in esso contenuti.

L'autonomia dei titoli permette di affermare, in primis, la permanenza della responsabilità in relazione ai singoli titoli in capo alle relative amministrazioni competenti, e in secondo luogo, come ovvia conseguenza, la riemersione della disciplina speciale di ciascun titolo in relazione alle successive vicende ad essi relativa.

La lettura del comma 9 va compiuta in sinergia con quanto disposto al comma 3, ove le amministrazioni verificano la completezza e adeguatezza della documentazione ciascuna «per i profili di rispettiva competenza», sussistendo dunque in capo a ciascuna di esse un vero e proprio obbligo a provvedere, per poi passare alla lettura della disciplina di cui al comma 7, ove è sancito espressamente che, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi, pur comprendendo tutti i titoli necessaria alla realizzazione ed esercizio del progetto, deve recare «l'indicazione esplicita»: **i singoli titoli devono, infatti, essere autonomamente identificabili nel proprio contenuto e nelle proprie prescrizioni.**

Tali previsioni appaiono propedeutiche a quanto previsto proprio dal comma 9, che prescrive, infatti, come tutte le successive vicende future relative ai titoli abilitativi acquisiti nell'ambito del PAUR sono disciplinate dalle singole discipline di settore.

La norma si premura di prevedere un'apposita specificazione in relazione all'AIA, le cui condizioni e misure supplementari «sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29 octies, 29decies e 29quattordecies», per poi riprodurre la stessa previsione in termini più generali per gli altri titoli abilitativi. Anche in quest'ultimo caso, infatti, le relative condizioni e misure supplementari, sono «rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore, da parte delle amministrazioni competenti per materia». Di conseguenza, le singole autorizzazioni contenute nel PAUR mantengono il proprio autonomo termine di scadenza nonché le proprie specifiche modalità di rinnovo, revisione e controllo, esauendosi dunque la funzione del PAUR nella prima acquisizione di tali titoli.

Anche sotto il profilo processuale, oltretutto, tale autonomia è perfettamente riconosciuta in relazione ai provvedimenti assunti all'esito di una conferenza di servizi decisoria, dunque, in fattispecie speculari a quella esaminata nell'ambito del PAUR.

Per giurisprudenza costante, infatti, «sul piano strettamente processuale, il ricorso va notificato a tutte le amministrazioni che, nell'ambito della Conferenza, hanno espresso pareri o determinazioni che la parte ricorrente avrebbe avuto l'onere di impugnare autonomamente se gli stessi fossero stati adottati al di fuori del peculiare modulo procedimentale in esame» (Consiglio di Stato, Sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3646; Tar Campania Napoli, Sez. VII, 14 febbraio 2017, n. 895; Tar Sardegna, Cagliari, Sez. I, 11 luglio 2014, n. 599).

Allo stesso modo, inoltre, si è espressa la Corte Costituzionale con la nota sentenza 198/2018, che pur avendo respinto i ricorsi delle Regioni, ha eliminato ogni dubbio circa il paventato trasferimento di competenze in capo all'autorità competente in materia di VIA, chiarendo definitivamente che: **«E' appena il caso di notare, peraltro, come la norma censurata non comporti alcun assorbimento dei singoli titoli autorizzatori necessari alla realizzazione dell'opera. Il provvedimento unico non sostituisce i diversi provvedimenti emessi all'esito dei procedimenti amministrativi, di competenza eventualmente anche regionale, che possono interessare la realizzazione del progetto, ma li ricomprende nella determinazione che conclude la conferenza di servizi (comma 7, del nuovo art. 27bis cod. ambiente, introdotto dall'art. 16, comma 2, del d.lgs. n. 104 del 2017). Esso ha, dunque, una natura per così dire unitaria, includendo in un unico atto i singoli titoli abilitativi emessi a seguito della conferenza di servizi che, come noto, riunisce in unica sede decisoria le diverse amministrazioni competenti».**

La lettura di questi estratti ci deve far riflettere come sia evidente, dunque, al di là dell'iter unificato, la titolarità dei singoli enti al rilascio vincolante dei propri pareri, la criticità di dover acquisire pareri che necessariamente riguardano progetti di elevata fase di definizione in un iter che, dal punto di vista teorico, potrebbe interrompersi molto presto e, sopra ad ogni cosa, che la titolarità urbanistica – materia comunale – è un presupposto per il rilascio del PAUR.

Finora di questi pareri abbiamo visto poco e, a causa della procedura semplificata che ha di fatto reso non necessario il deposito del progetto al SUAP del comune per il parere di conformità (anche

urbanistico) di competenza, resta a tutt'oggi in capo al comune di Nereto la definizione delle criticità urbanistiche, edilizie e di rispetto delle norme quali la fascia di rispetto stradale.

Insomma in un iter giunto ad un passo dalla conclusione ad oggi nessun ente ha espresso un parere seppur chiaramente propedeutico alla bontà di far procedere o meno l'iter medesimo con tutte le criticità che tale specifica situazione possono comportare.

6. CONCLUSIONI.

Si ritiene di aver affrontato le problematiche e criticità circa la proposta progettuale per la Realizzazione di una piattaforma per il trattamento di rifiuti liquidi proposta dalla Ditta WASH ITALIA s.p.a. riservandoci di integrare la presente relazione alla luce di documentazione ad oggi non risultata consultabile o che non è stata reperibile. Anche allo stato dei fatti, però, si ritiene che le argomentazioni di tipo tecnico, urbanistico e giuridico siano tante e tali da rendere evidente la totale impossibilità del progetto della WASH ITALIA s.p.a. nell'area proposta.

Tanto dovevasi ad evasione dell'incarico ricevuto.

Sant'Omero il 21.11.2019

Il Presidente del comitato "UNITI PER UN FUTURO PULITO E VIVIBILE"

Sig. Raffaele QUAGLIA



In fede

Francesca
DI FRANCESCO
Il tecnico
N. 516
Sez. A/a
Architetto

Arch. Francesca DI FRANCESCO





Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0332610/19	27/11/2019	CONSEGNATA A MANO	Mittente: COMITATO UNITI PER UN FUTURO PULITO E VIVIBILE DI NERETO	
Oggetto:	PAUR WASH OSSERVAZIONI RELAZIONE COMITATO UNITI PER UN FUTURO PULITO E VIVIBILE DI NERETO						
Impronta:	90DA8663ECCD02004F8FCA23B4B4B105C4D4A00C5BAB1351BEA1BB73BFB0B7F9						